

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



COMUNE DI
GIZZERIA



COMUNE DI
CONFLENTI



COMUNE DI
DECOLLATURA



COMUNE DI
FALERNA



COMUNE DI
MARTIRANO
LOMBARDO



COMUNE DI
MOTTA
SANTA LUCIA



COMUNE DI
NOCERA
TERINESE



COMUNE DI
PLATANIA



COMUNE DI
SAN MANGO
D'AQUINO

Prot. n. 927-15.02.2017

AVVISO DI RETTIFICA REQUISITI DI GARA

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati con il sistema del porta a porta, trasporto e altri servizi accessori.

Si avvisa che a parziale rettifica di quanto previsto nel disciplinare di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto, per mero errore materiale dei requisiti di gara elencati nel disciplinare ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 sono stati inseriti i requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa parzialmente errati.

Di seguito si riporta la parte del testo pubblicato nel disciplinare pubblicata per mero errore materiale, seguita dal testo rettificato.

TESTO PUBBLICATO

3. Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

3.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

a) **iscrizione** nel registro delle imprese presso la **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**;

b) **iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** istituito ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le seguenti categorie e classi di cui al D.M. 406/1998 e s.m.i.

b.1) Categoria 1 - Classe E o superiore

con abilitazione ai seguenti e specifici servizi:

- Attività di spazzamento meccanizzato;
- Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani.

b.2) Categoria 4 - Classe E o superiore (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, con quantità annua trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate);

b.3) Categoria 5 - Classe E o superiore (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate).

3.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

a) **copertura assicurativa contro i rischi professionali**, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 300.000,00; (in caso di R.T.I., da presentare da ciascun componente il raggruppamento);

3.3 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)

- a) avvenuto **espletamento** negli ultimi tre anni **di servizi** analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo globale non inferiore ad € 278.660,00;
- b) **Certificazione del sistema di qualità** di cui all'art. 87 del D.Lgs. 50/2016 conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, per lo specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. *Detta certificazione dovrà essere posseduta da ogni singolo concorrente che voglia aderire all'appalto, qualunque sia la forma giuridica di partecipazione;*
- c) **Certificazione di qualità relativo al sistema della Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori conforme alle norme OHSAS 18001**, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati. *Detta certificazione dovrà essere posseduta da almeno un concorrente nel caso di raggruppamento o consorzio;*
- d) **Certificazione del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale secondo lo standard SA 8000**, in

corso di validità, rilasciata da organismi accreditati. *Detta certificazione dovrà essere posseduta da almeno un concorrente nel caso di raggruppamento consorzio.*

- e) **Disponibilità o eventuale impegno ad individuare entro la data di stipula del contratto, di una "sede operativa -autoparco" situata nel Comune di NOCERA TERINESE (CZ) o nel raggio di 15 Km dalla casa comunale**, con spazio idoneo, sotto l'aspetto urbanistico e igienico sanitario, sia al ricovero degli automezzi adibiti ai vari servizi, che alle esigenze del personale;

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

3.4 Ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 *"Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie."*

In caso di A.T.I. di tipo orizzontale, il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al precedente art. 3.1 lett. b, specificatamente ai punti b.1, b.2, ed b.3 e riportati nella tabella descrittiva delle prestazioni oggetto dell'appalto devono essere posseduti per intero da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento.

In caso di A.T.I. di tipo verticale la capogruppo dovrà possedere per intero i requisiti indicati nel Paragrafo 3.1 al punto **b.1**, relativi alla prestazione di servizio indicata come principale, mentre le mandanti dovranno possedere le iscrizioni relative ai successivi punti **b.2** e **b.3**, relativi alle prestazioni di servizio indicate come secondarie. Nell'ipotesi di consorzi il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro complesso.

In caso di A.T.I. di tipo misto il requisito indicato nel Paragrafo 3.1 al punto b.1 deve essere posseduto per intero dall'impresa capogruppo mandataria del sub raggruppamento, quale mandatario del raggruppamento misto.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti.

In tal caso i concorrenti si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario, opportunamente indicato in sede di gara.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario.

La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro

operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48 ai commi 18 e 19 del d.Lgs. 50/2016 , è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei predetti divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Infatti salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Inoltre è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

In caso di raggruppamento già costituito l'offerta può essere sottoscritta dalla sola ditta mandataria o capogruppo.

In caso di raggruppamento non ancora costituito è necessario produrre:

- dichiarazione indicante le quote di partecipazione al A.T.I. e le quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo costituendo;
- dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti R.T.I. con la quale viene indicato a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e con la quale viene assunto l'impegno che, in caso di aggiudicazione, lo stesso concorrente stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- dichiarazione indicante la specificazione delle parti del servizio per le quali il singolo concorrente (mandatario) si avvarrà del supporto operativo dei singoli soggetti riuniti.

TESTO RETTIFICATO

3. Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

3.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**;

b) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le seguenti categorie e classi di cui al D.M. 406/1998 e s.m.i.

b.1) Categoria 1 - Classe E o superiore

con abilitazione ai seguenti e specifici servizi:

Attività di spazzamento meccanizzato;

b.2) Categoria 4 - Classe E o superiore (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, con quantità annua trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate);

3.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

a) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 300.000,00; (in caso di R.T.I., da presentare da ciascun componente il raggruppamento);

3.3 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)

a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni **di servizi** analoghi a quelli oggetto di affidamento, per

- un importo globale non inferiore ad € 278.660,00;
- b) **Certificazione del sistema di qualità** di cui all'art. 87 del D.Lgs. 50/2016 conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, per lo specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. *Detta certificazione dovrà essere posseduta da ogni singolo concorrente che voglia aderire all'appalto, qualunque sia la forma giuridica di partecipazione;*
 - c) **Certificazione del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale secondo lo standard SA 8000**, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati. *Detta certificazione dovrà essere posseduta da almeno un concorrente nel caso di raggruppamento consorzio.*
 - d) **Disponibilità o eventuale impegno ad individuare entro la data di stipula del contratto, di una "sede operativa -autoparco" situata nel Comune di NOCERA TERINESE (CZ) o nel raggio di 15 Km dalla casa comunale**, con spazio idoneo, sotto l'aspetto urbanistico e igienico sanitario, sia al ricovero degli automezzi adibiti ai vari servizi, che alle esigenze del personale;

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

3.4 Ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 *"Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie."*

In caso di A.T.I. di tipo orizzontale, il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al precedente art. 3.1 lett. b, specificatamente ai punti b.1, b.2, e riportati nella tabella descrittiva delle prestazioni oggetto dell'appalto devono essere posseduti per intero da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento.

In caso di A.T.I. di tipo verticale la capogruppo dovrà possedere per intero i requisiti indicati nel Paragrafo 3.1 al punto **b.1**, relativi alla prestazione di servizio indicata come principale, mentre le mandanti dovranno possedere le iscrizioni relative ai successivi punti **b.2**, relativi alle prestazioni di servizio indicate come secondarie. Nell'ipotesi di consorzi il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro complesso.

In caso di A.T.I. di tipo misto il requisito indicato nel Paragrafo 3.1 al punto b.1 deve essere posseduto per intero dall'impresa capogruppo mandataria del sub raggruppamento, quale mandatario del raggruppamento misto.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti.

In tal caso i concorrenti si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario, opportunamente indicato in sede di gara.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario.

La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il

collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48 ai commi 18 e 19 del d.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei predetti divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Infatti salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Inoltre è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

In caso di raggruppamento già costituito l'offerta può essere sottoscritta dalla sola ditta mandataria o capogruppo.

In caso di raggruppamento non ancora costituito è necessario produrre:

- dichiarazione indicante le quote di partecipazione al A.T.I. e le quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo costituendo;
- dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti R.T.I. con la quale viene indicato a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e con la quale viene assunto l'impegno che, in caso di aggiudicazione, lo stesso concorrente stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- dichiarazione indicante la specificazione delle parti del servizio per le quali il singolo concorrente (mandatario) si avvarrà del supporto operativo dei singoli soggetti riuniti.

Pertanto, i requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa per la partecipazione alla presente procedura di gara si intendono quelli pubblicati nel presente avviso di rettifica nella parte "TESTO RETTIFICATO".

Inoltre, vista la nota acquisita al prot. n.924 del 15.02.2017 da parte del Comune di Nocera Terinese, restano confermati termini di scadenza per il ricevimento delle offerte fissati per giorno 04.03.2017 ore: 13:00.

Il Responsabile della CUC

F.to Ing. Pietro Raso